COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N. _____**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 Reg. Delib.

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOC. S.EC.AM. S.p.A. DAL 01.01.2013 AL 31.12.2015- RINNOVO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TECNICO-FINANZIARI IN CORSO.

L'anno duemiladodici addì venti del mese di novembre alle ore 16.30 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **dott. Pier Luigi BONGIOLATTI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina - Alto Lario in società per azioni avente per denominazione sociale "S.EC.AM. - Società per l'ecologia e per l'ambiente S.p.A." -, di cui questo Comune è partecipe con una quota nel capitale sociale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.06.2007, con la quale si approva il nuovo statuto della predetta Società e lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo congiunto sulla stessa;

DATO ATTO che S.EC.AM. S.p.A. ha per oggetto sociale l'esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, come elencati nell'art. 4 dello statuto ed in particolare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, ecc...;

VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.09.2007 con la quale si procedeva all'affidamento "*in house providing*" a S.EC.AM. S.p.A. del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (rsu) e raccolta differenziata, trattandosi di società a capitale interamente pubblico avente le caratteristiche di cui all'art. 113 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, approvando la proposta tecnico-economica e la bozza di contratto relativa al servizio in oggetto per il periodo 01.11.2007 - 31.12.2009,
- Le delibere di Giunta Comunale n. 50 del 01.12.2009 e n. 137 del 20.11.2011 con la quale si proroga rispettivamente al 31.12.2011 e al 31.12.2012 il servizio di cui sopra,

CONSIDERATO che l'importo complessivo del contratto in essere per tutto il periodo di durata era il seguente:

n. servizi	€uro/anno	Tipo rifiuto
n. 104 servizi/annui	€ 42.955,00	RSU, indifferenziato
n. 52 servizi/anno	€ 13.645,00	Cartone c/o utenze commerciali
n. 26 servizi/anno	€ 14.318,00	Plastica e lattine in AL e in ACC
n. 26 servizi/anno	€ 14.318,00	Carta e cartone c/o utenze domestiche
Ogni 10 giorni	€ 7.107,00	Vetro utenze domestiche
a chiamata	€ 70,00 € 130,00 €. 200,00	Trasporto container differenziata a viaggio Trasporto verde a viaggio Trasporto container inerti a Gordona a viaggio
Noleggio container	€ 720,00	Container inerti
Spazzamento delle strade n. 2 servizi annui	€ 7.926,00	Spazzamento meccanico strade e trasporto residui da pulizia
a chiamata	€. 7,00/cadauno	Pulizia e spurgo pozzetti e griglie
		oltre ad I.V.A. e adeguamento annuale agli indici FOI- ISTAT

- che il Responsabile del Servizio Tributi, con determinazione n. 31 del 26.10.2007 ha formalizzato l'affidamento diretto del sopracitato servizio alla Società S.EC.AM. S.p.A.;
- che a tal fine, in data 31.10.2007 è stato sottoscritto con la predetta Società il relativo contratto di appalto n. 352 di rep.;

DATO atto che, essendo prossima la scadenza del succitato contratto, si rende necessario provvedere ad un rinnovo dello stesso, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di rilevanza economica;

ATTESO che il legislatore è intervenuto a più riprese sulla disciplina dei servizi pubblici locali, interventi che negli ultimi anni ha visto:
- la novella introdotta dall'art. 23-bis "*servizi pubblici di rilevanza economica*" del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e successive modifiche ed integrazioni, abrogato dal referendum il cui esito è stato preso atto con il D.P.R. n. 113/2011 rubricato: "*abrogazione a seguito di referendum popolare dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"
- successivamente il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con l'art. 4 " *adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea*" del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, modificato in primo luogo con l'art. 9 dalla Legge n. 183/2011 fino ad arrivare al recentissimo art .25 "*promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali*" del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 e art. 53 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012;
- che detto art. 4 prevedeva una complessa disciplina, che comportava per gli Enti Locali l'adozione, entro il 13.08.2012, di una delibera quadro di verifica riguardo alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ovi si illustri l'istruttoria compiuta e siano evidenziati, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio, valutando l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa;
- che l'adozione di tale delibera non poteva avvenire in assenza dei criteri la cui definizione è stata demandata dal comma 33 ter ad un Decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottarsi, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, ove dovevano essere definiti:
a) i criteri per la verifica e per l'adozione della delibera quadro di cui sopra;
b) le modalità attuative del comma 33 bis;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
- che il comma 13 del su richiamato art. 4 prevedeva che, *deroga alle disposizioni previste dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo , se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti dell'ordinamento europeo per la gestione cosidetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento".*
- successivamente con la modifica di cui all'art. 25 del D.L. 1/2012 rivedeva gli affidamenti diretti abbassando la soglia di valore del servizio dagli attuali 900.000 euro annui a 200.000 euro annui;

RILEVATE le difficoltà incontrate dagli Enti locali a dare esecuzione, senza opportune linee interpretative, alle disposizioni di cui sopra, è intervenuta nel frattempo la decisione della Corte costituzionale con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, la quale sentenzia: "*1. l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni; comma 2. -omissis-.....*", cancellando di conseguenza l'architettura legislativa che si era accumulata con gli ultimi provvedimenti, di conseguenza la bussola torna per ora alla normativa europea in materia di affidamenti cosiddetti in "*house*";

PRECISATO che, per le motivazioni sopra espresse, la presente proroga deve essere intesa come rinnovo degli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari e non deve essere considerata come un nuovo atto di affidamento in house del servizio in parola, in quanto già avvenuto nel 1995 quando i Comuni della Provincia di Sondrio hanno aderito a Secam S.p.A., società di gestione dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 113 lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000; a tal proposito di richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 3448 del 25 giugno 2002, che indica "*.....una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica locale la gestione di un determinato servizio pubblico, non residua la necessità di un'ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l'opzione dell'Ente per quel modello di gestione comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita*";

VISTO che la Società S.EC.AM. S.p.A. , in data 24/10/2012 n.5949 11720/12 (aquisita agli atti con prot. n. 5949 del 25.10.2012), ha dichiarato la propria disponibilità al rinnovo degli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari in essere per la prosecuzione dell'attuale servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (rsu) e raccolta differenziata (i cui atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari sono in scadenza al 31/12/2012), alle medesime condizioni ed agli stessi patti stabiliti nel contratto in essere, fatta salva la rivalutazione dei corrispettivi in base all'indice ISTAT (voce FOI) con decorrenza dal 01/01/2013;

CONSIDERATO inoltre che la società pubblica S.EC.AM. S.p.A. ha sempre operato con estrema professionalità, garantendo un ottimo livello di servizi sotto il profilo operativo e senza procurare disservizi all'utenza ed agli uffici comunali;

EVIDENZIATO che a tutt'oggi l'attuale forma gestionale è quella che più appare consona alle esigenze dell'utenza, ancorché concorrenziale sotto il profilo economico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti voti unanimi , espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) **DI RINNOVARE** per il periodo 01.01/.013 - 31.12.2015 per le motivazioni specificate in premessa, le attuali modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (rsu) e raccolta differenziata che contemplano l'affidamento *in house* a suo tempo assegnato a S.EC.AM. S.p.A. di Sondrio, quale società per azioni a partecipazione pubblica costituita, tra l'altro, per la gestione del presente servizio pubblico (gestione integrata dei rifiuti);

2) **DI CONFERMARE**, fino alla data del 31.12.2015, le condizioni e le modalità operative inerenti lo svolgimento del servizio di cui sopra, come meglio precisato nel contratto di appalto n. 352 di rep. del 31.10.2007, eccezione fatta per i corrispettivi che verranno adeguati agli indici ISTAT (voce FOI);

3) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'adozione di ogni atto necessario all'attuazione della presente deliberazione;

4) **DI DARE** mandato alla Responsabile del Servizio Finanziario all'assunzione dei relativi impegni di spesa sugli appositi capitoli di bilancio 2013;

5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.